



# La Mela di Odessa

## Statuto

**Art. 1.** – E' costituita l'Associazione Culturale " La Mela di Odessa ", una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** – L'Associazione Culturale " La Mela di Odessa " persegue i seguenti scopi:

- a.** diffondere la cultura musicale, storica e geografica del territorio, ludica, della musicoterapia, della comunicazione, dell'arte e sportiva nel mondo giovanile e non;
- b.** ampliare la conoscenza della cultura musicale, storica e geografica del territorio, della musicoterapia, della comunicazione, ludica, sportiva, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra le persone, enti ed associazioni;
- c.** allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale, della comunicazione, culturale storico e geografico del territorio, della musicoterapia, ludico, sportivo, letterario ed artistico in genere affinché sappiano trasmettere l'amore per queste attività, come un bene per la persona ed un valore sociale;
- d.** proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, nonché della socializzazione attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- e.** porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia e nelle attività sociali citate, un sollievo al proprio disagio.

**Art. 3.** – L'Associazione Culturale " La Mela di Odessa " per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a.** attività culturali: convegni, conferenze, corsi didattici, meeting, rassegne, festivals, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni – corsi di avvicinamento alle discipline citate per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, corsi di perfezionamento delle discipline citate, incontri di musicoterapia;
- b.** attività di comunicazione: collaborare con gli enti mediatici ed utilizzarne i mezzi;
- c.** attività di consulenza: assistenza per gli adempimenti amministrativi nel campo ENPALS e SIAE;
- d.** attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in campo musicale, culturale storico e geografico del territorio, della musicoterapia, della comunicazione, ludico, sportivo, letterario ed artistico in genere, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- e.** attività di informazione: fornire un servizio informativo inerente gli itinerari storici, culturali, geografici ed ambientalistici del territorio, mediante la predisposizione di itinerari dedicati e punti di informazione;
- f.** attività di produzione: comporre, arrangiare, registrare, stampare progetti musicali, sceneggiature, interpretare e dirigere video produzioni in genere;
- g.** attività editoriale: pubblicazione di elaborati, pubblicazione di atti di convegni, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazioni di produzioni audio e video dell'Associazione.

**Art. 4.** – L'Associazione Culturale " La Mela di Odessa " è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, così suddivisi:

- **soci ordinari:** persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **soci sostenitori:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

**Art. 5.** – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci del Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri. Il Consiglio direttivo può deliberare modalità diverse di ammissione, purché connotate da carattere straordinario e da adottarsi in ambiti temporali limitati.

**Art. 6.** – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri.

**Art. 7.** – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita sociale.

**Art. 8.** – Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni di denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulle utilizzazioni di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 10.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Consiglio dei probiviri.

**Art. 11.** – l’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

**Art. 12.** – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo a consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 13.** – Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri, eletti dall’assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

**Art. 14.** – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Culturale “La Mela di Odessa” . si riunisce in media 5 volte all’anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei suoi componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

**Art. 15.** – Il Presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca il presidente il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti

amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

**Art. 16.** – Il Collegio dei probiviri, di cui svolge la funzione di segretario il Presidente, è composto da 3 soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 17.** – Il Collegio dei probiviri, presieduto dal Presidente, è composto da 3 soci eletti in assemblea. Dura in carica 3 anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

**Art. 18.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblicità utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 19.** – tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate.

**Art. 20.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

